



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 496	di data 18/11/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg di data 12.12.2011 e s.m. e i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. e s.m.i;

preso atto che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta assegnatario, ai sensi delle previgenti leggi provinciali, di un alloggio di I.T.E.A. S.p.a. identificato con il codice 43101238;

preso atto che l'I.T.E.A. S.p.a., con nota pervenuta in data 11.10.2022, ns. prot. n.280843, ha segnalato che, a seguito della verifica annuale dei requisiti 2022 (redditi e patrimonio 2021) per la permanenza nell'alloggio pubblico, ha accertato che il soggetto di cui all'Allegato 1 risulta essere divenuto proprietario, nel triennio precedente alla verifica dei requisiti, del 100% della realtà immobiliare ad uso abitativo descritta nella medesima nota;

richiamato l'art. 9 comma 3, lettera a bis), della L.P. n. 15/2005 il quale impone all'Ente locale di adottare un provvedimento di revoca qualora uno dei componenti il nucleo familiare abbia acquisito il diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi dell'articolo 4,

pagina 1/4

comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita fino al 30 giugno 2007, ovvero di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c bis) della L.P. 15/2005 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita successivamente a detta data;

richiamato inoltre l'art. 13, comma 1, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (D.P.P. n. 17-75/Leg di data 12.12.2011 e s.m.i), il quale prevede quale requisito per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile anche l'assenza, nel triennio precedente, di diritti, riconducibili per intero in capo al nucleo familiare, di proprietà, di usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, ossia dotato di servizi igienici interni e per il quale non sia stata dichiarata l'inagibilità da parte della competente autorità;

vista la nota di data 11.10.2022, prot. n. 281618, con la quale il Progetto politiche abitative ha provveduto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione;

preso atto che nei 10 giorni concessi con la suddetta nota non sono pervenute osservazioni a quanto contestato;

ritenuto quindi che, viste le sopracitate disposizioni normative, l'adozione del presente provvedimento di revoca sia un atto dovuto da parte dell'Amministrazione comunale;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. e s.m.i., che ha fissato in sei mesi dall'adozione del provvedimento il termine per il rilascio dell'alloggio, salvo proroga eccezionale di un altro anno;

richiamato l'art. 25 del "Regolamento" il quale prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto nel medesimo Regolamento, dalla mensilità successiva alla data di adozione dei provvedimenti di revoca previsti dalla legge e fino alla mensilità di recupero dell'alloggio, il nucleo familiare assoggettato a revoca sia tenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, a corrispondere l'indennità di occupazione pari al canone di mercato di cui all'art. 22;

richiamato infine l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

- consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;  
dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  
rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di ITEA S.p.A;  
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

### d e t e r m i n a

1. di revocare al soggetto, di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, l'assegnazione dell'alloggio di I.T.E.A. S.p.A. identificato con il codice 43101238;
2. di stabilire in sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento il termine per il rilascio dell'alloggio;
3. di dare atto che il suddetto termine potrà essere prorogato in via eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi;
4. di dare atto che dal mese successivo all'adozione del presente provvedimento l'I.T.E.A. S.p.A. dovrà richiedere il versamento dell'indennità di occupazione pari al canone di mercato;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
6. di demandare all'I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza così come indicati nelle premesse;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 18/11/22